

- (16) «contratto di fornitura»:
- (1) il contratto di acquisto, vendita, prestito o locazione di minerali e/o materie grezze di cui almeno una delle parti è un utilizzatore o un produttore che effettua la produzione, il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali nel territorio della Comunità, e
  - (2) il contratto di acquisto, vendita, prestito o locazione di materie fissili speciali di cui almeno una delle parti è un utilizzatore, un produttore o un intermediario;
- (17) «trattato»: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
- (18) «impresa»: l'impresa quale definita all'articolo 196, lettera b), del trattato;
- (19) «utilizzatore»: la persona o impresa che acquista materie nucleari o servizi connessi per usarli in centrali nucleari o reattori di ricerca propri o affiliati all'interno della Comunità o per usarli nei campi di cui all'allegato I del trattato;
- (20) «giorno lavorativo»: ciascuno dei giorni lavorativi dell'Agenzia pubblicati sul suo sito web.

#### Articolo 3

#### **Riservatezza**

I contratti, le notifiche e ogni altra informazione relativa ai contratti trasmessi all'Agenzia non sono divulgati a terzi senza autorizzazione scritta delle parti contraenti.

#### CAPO 2

#### **TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI**

#### Articolo 4

#### **Trasmissione di informazioni da parte degli utilizzatori**

1. Laddove l'Agenzia lo richieda, gli utilizzatori compilano e trasmettono il modulo per un dato anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Il modulo precisa, tra l'altro:
  - (a) la designazione del prodotto;
  - (b) il fornitore;
  - (c) la natura, la forma chimica e altre specifiche d'interesse delle materie nucleari;
  - (d) i quantitativi (espressi in unità del sistema metrico);
  - (e) il paese d'origine dell'uranio naturale (se noto);
  - (f) l'uso effettivo e/o previsto;
  - (g) le date di consegna;
  - (h) le condizioni di prezzo;
  - (i) le scorte;
  - (j) le esigenze future stimate.

#### Articolo 5

#### **Trasmissione di informazioni da parte dei produttori**

1. Laddove l'Agenzia lo richieda, i produttori le comunicano la produzione attuale e quella futura stimata propria e di tutte le filiazioni controllate a maggioranza. Le comunicano altresì le consegne in programma e le scorte possedute e/o detenute, sulla base di contratti già conclusi.

